

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5136

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERSELLI, SERVELLO, RAUTI, VALENSISE, MARTINAT, ABBA-TANGELO, ALPINI, BAGHINO, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MASSANO, MATTEOLI, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA**

*Presentata il 10 ottobre 1990*

Norme a favore delle vittime di reati politici o presunti tali commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo l'inizio dell'amministrazione del Governo militare alleato e fino a tutto il 18 giugno 1946

ONOREVOLI COLLEGHI! — Innumerevoli sono gli omicidi compiuti a guerra finita dai partigiani comunisti che non deposero le armi ma continuarono ad uccidere non solo nel « triangolo rosso » dell'Emilia-Romagna ma un po' in tutto il centro-nord d'Italia.

Con questa nostra proposta di legge non vogliamo assolutamente strumentalizzare i tragici eventi legati a quel periodo in cui furono eliminati tanti fascisti o pretesi tali, di cui pochissimi avevano ri-

coperto cariche pubbliche e furono uccisi il più delle volte per mere vendette personali, per gelosia o per spogliarli dei loro averi.

Dalle recenti cronache di stampa e televisive sull'argomento è emersa la prova inconfutabile che i principali esecutori delle stragi si rifugiarono a Roma e furono poi portati in salvo a Praga con la copertura di Palmiro Togliatti, all'epoca segretario del PCI e Ministro di grazia e giustizia dello Stato italiano e che a

Praga continuarono a vivere da comunisti tesserati in costante contatto con il PCI.

Il Governo dovrà finalmente fornire, provincia per provincia, i nomi dei trucidati, con l'indicazione dei luoghi dove furono gettati i cadaveri, affinché sia possibile — dove possibile — procedere alla riesumazione dei miseri resti per consentirne cristiana sepoltura e per onorare con duraturi ricordi la memoria delle inermi e innocenti vittime nei luoghi dei massacri.

È altresì auspicabile che la magistratura faccia il proprio dovere al fine di assicurare alla giustizia coloro che continuarono ad uccidere a guerra finita e per motivi che di politico non avevano assolutamente nulla.

È notizia recentissima che il procuratore della Repubblica di Modena dottor Walter Boni ha riaperto l'inchiesta su uno dei delitti più efferati di cui si macchiarono i partigiani dopo la guerra. È la vicenda della cosiddetta « corriera fantasma » della Pontificia commissione di assistenza che, partita da Brescia a metà maggio del 1945 con numerosi passeggeri a bordo, non giunse mai a destinazione.

Il reato di omicidio premeditato ed aggravato, prevedendo la pena dell'ergastolo, è imprescrittibile e quindi i relativi autori possono venire perseguiti anche a distanza di tanto tempo. Confidando che analoghe iniziative vengano portate avanti da altri procuratori della Repubblica affinché, sia pure tardivamente, venga resa giustizia, dobbiamo però rilevare che troppo spesso in passato gli assassini sono riusciti ad evitare la condanna in virtù dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, che all'articolo 1 l'aveva concessa « per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946 ».

La giurisprudenza ha esteso la configurabilità del « reato politico » ad ipotesi che francamente di « politico » avevano ed hanno ben poco, tant'è che per la Suprema corte (Cassazione penale, se-

zione V, 8 luglio 1977) « deve considerarsi delitto politico quello determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, ossia da impulsi che trascendono la personalità dell'autore e attengono all'attuazione di idealità e concezioni politiche ». Cosa ci fosse di « politico » nel trucidare fascisti, partigiani, preti, donne e bambini, francamente non sappiamo. È però certo che molte, troppe volte, gli assassini si sono visti riconoscere l'amnistia che, come si sa, non esclude il reato ma anzi presupponendolo si limita a considerarlo estinto; tutto ciò con il falso pretesto del « movente politico ».

In tutti i casi in cui gli assassini non saranno in grado di invocare il « movente politico » potranno quindi ancora oggi venire perseguiti come delinquenti comuni dall'autorità giudiziaria in quanto, come già detto, il reato di omicidio aggravato da loro commesso è imprescrittibile. Qualora essi invece possano rifugiarsi anche pretestuosamente dietro il paravento di comodo del reato politico, assassini essi restano a tutti gli effetti, sebbene il reato da loro commesso risulti estinto in funzione dell'intervenuta amnistia del 1959.

È quindi a questi delitti più o meno « politici » che facciamo riferimento con la nostra proposta di legge, cioè a quegli omicidi che non possono venire perseguiti perché estinti per intervenuta amnistia.

Rimane infatti la gravità, l'illiceità, l'antigiuridicità del fatto posto in essere.

E quindi lo Stato non può restare indifferente davanti alle tante vittime trucidate nel contesto di un vero e proprio terrorismo instauratosi in Italia dopo l'arrivo delle truppe alleate e cioè a guerra già conclusa.

Riteniamo pertanto doveroso che le provvidenze già stabilite per i familiari delle vittime del terrorismo vengano sostanzialmente estese ai familiari dei martiri di quel vero e proprio terrorismo che insanguinò il nostro Paese nel primo dopoguerra. Inquietanti sono infatti le connessioni esistenti fra i crimini commessi dai partigiani a guerra finita e quelli poi perpetrati dalle brigate rosse, dal mo-

mento che entrambi caratterizzarono non un movimento di liberazione, ma una vera e propria rivoluzione fallita.

Vogliamo quindi estendere l'intervento assistenziale dello Stato alle tante vittime innocenti di quella eversione armata che insanguinò il nostro Paese a guerra conclusa.

Prendiamo pertanto come *dies a quo* l'inizio dell'amministrazione del Governo militare alleato nelle singole zone del territorio nazionale non perché gli eccidi commessi in epoca precedente non siano parimenti riprovevoli, ma perché essendo stati commessi nel contesto di una vera e propria guerra civile sarebbero di difficile se non impossibile ricostruzione. Parimenti limitiamo il *dies ad quem* al 18

giugno 1946 non perché eccidi non siano stati commessi anche dopo di allora, ma perché tale data è stata presa in considerazione nel succitato provvedimento di amnistia del 1959. Infatti, dopo quel giorno anche un preteso omicidio politico non sarebbe più coperto dall'amnistia e quindi potrebbe venire a tutti gli effetti anche ora perseguito dall'autorità giudiziaria. Ci attendiamo pertanto il contributo di tutte le forze politiche per approvare con urgenza questa nostra proposta di legge, non ispirata a sentimenti di vendetta, che vuole costituire un concreto seppure tardivo riconoscimento alle famiglie dei martiri di cui per oltre quarantacinque anni questo Stato si è colpevolmente dimenticato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Casi di elargizione).

1. Ai componenti la famiglia di colui che abbia perso la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dei reati politici di cui all'articolo 8 del codice penale oppure di reati che in virtù di particolari modalità esecutive e di circostanze di tempo e di luogo indichino la presumibile natura politica dei fatti commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo l'inizio dell'amministrazione del Governo militare alleato e fino a tutto il 18 giugno 1946, è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle.

2. Fermo restando l'ordine sovraindicato per le categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal comma 1, dopo i fratelli e le sorelle.

## ART. 2.

(Esenzione fiscale).

1. La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

## ART. 3.

*(Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dell'elargizione).*

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data di entrata in vigore della stessa.

## ART. 4.

*(Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie).*

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dell'elargizione prevista dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. Ai fini di cui al comma 1, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi stabiliti dalla presente legge per il conferimento della elargizione.

3. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento dell'elargizione, in assenza di pronuncia giudiziaria, i competenti organi, all'atto della disponibilità di tale pronuncia, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

4. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva.

## ART. 5.

*(Applicazione dei benefici di guerra).*

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore delle famiglie dei caduti civili di

guerra si applicano anche a favore delle vittime di reati politici di cui alla presente legge, in quanto compatibili con la stessa.

ART. 6.

*(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno).*

1. Le elargizioni di cui alla presente legge sono erogate indipendentemente dalle condizioni economiche, dall'età dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione.

2. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

ART. 7.

*(Concorso di benefici).*

1. Le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

3. L'opzione di cui al comma 2 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

## ART. 8.

*(Modalità di attuazione).*

1. Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e della difesa.

## ART. 9.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.